



Comune di Sesto al Reghena

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL 15-03-2023**

| | |
|---------|---|
| OGGETTO | Approvazione regolamento recante disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). |
|---------|---|

Oggi **quindici** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **20:30**, nella sala consiliare del Palazzo Municipale di Piazza Castello, in seguito a regolare convocazione disposta con invito scritto, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria – seduta pubblica, così composto:

| | Presente/Assente | | Presente/Assente |
|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| NONIS ANDREA | Presente | CORINI ALESSANDRO | Presente |
| VIT STEFANO | Presente | STEFANUTO LUCA | Presente |
| LUCHIN MARCO | Presente | ZOPPOLATO BEPPINO | Presente |
| PERESSUTTI DIEGO | Assente | GARDIN MARIA ELENA | Presente |
| MARZIN ELENA | Presente | TONIN DANILO | Presente |
| ZARAMELLA SABINA | Presente | BIASIO NICOLETTA | Assente |
| ORNELLA PAOLA | Presente | ODORICO FEDERICO | Presente |
| CASSIN GIANFRANCO | Presente | ZOPPOLATO EUGENIO | Presente |

Presenti 14 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Dazzan Anna.

ORNELLA PAOLA SCRUTATORE

CORINI ALESSANDRO SCRUTATORE

ZOPPOLATO EUGENIO SCRUTATORE

Constatato legale il numero degli intervenuti, NONIS ANDREA nella sua qualità di VICE SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

| | |
|---------|---|
| OGGETTO | Approvazione regolamento recante disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). |
|---------|---|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato a seguito dell'accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevede la possibilità per la Regione di *“disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni”*;

Vista la Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17 che istituisce, dal primo gennaio 2023, l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) nel territorio regionale in sostituzione dell'IMU di cui all'articolo 1, commi 738-783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Dato atto che l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

Richiamato l'art.19, della L.R. 17/2022 il quale stabilisce che *“Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili.”*;

Viste le disposizioni del D.Lgs. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. 296/2006 e della L. 160/2019 direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17;

Considerata la necessità, nonché l'opportunità, di approvare il nuovo *“Regolamento recante disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)”* per effetto della Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22

dicembre 2011, n.214 come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono state introdotte nuove modalità di trasmissione al M.E.F nonché nuovi termini di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie:

- comma 15 “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.”
- comma 15-ter “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

Esaminato lo schema di “*Regolamento recante disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)*” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Precisato che la bozza del Regolamento è stato esaminato e discusso con parere favorevole da parte della commissione Regolamenti nella seduta del 20 febbraio 2023;

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- la Circolare F.L. n. 128/2022 con cui il Ministero dell'Interno rende noto che la L. 197 del 29.12.2022 all'articolo 1 comma 775 ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 degli Enti Locali al 30 aprile 2023;
- la comunicazione della Regione F.V.G. n. 2569/P/GEN del 3.1.2023 in merito al differimento di termini di cui sopra;

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, pervenuto in data 1.3.2023 al n. 2383 di protocollo;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il "*Regolamento recante disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)*", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
3. di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, vista la sua approvazione entro i termini previsti dall'art. 1 comma 775 della L. 197/2022;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di dare atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1° lettera b) del D. Lgs. 267/00 e succ. mm. ed ii, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 1.3.2023 n. 2383 ed allegato alla presente;

Infine, stante la necessità ed urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del co. 19, art. 1 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dal co. 12, art.17 della L.R. n. 17/2004.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

UDITO il Vice Sindaco il quale spiega che con decorrenza 1° gennaio 2023 è entrata in vigore in Friuli Venezia Giulia l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce l'IMU ed evidenzia le principali novità della legge e del regolamento, precisando che il 2023 rappresenta un'annualità di sperimentazione:

- i Comuni dovranno istituire una Commissione tecnica composta da tre tecnici per la determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili a far data dal 01/01/2024;

- l'abitazione principale non sarà più esclusa ma esente dell'imposta in quanto la Regione ha voluto riconoscere il valore della prima casa come bene primario per tutti i cittadini;
- è previsto l'inserimento di una nuova aliquota dello 0,96% sui beni strumentali quale aiuto concreto alle attività commerciali; l'effetto riflesso sul bilancio comunale è quello che ci sarà un minor gettito di 45.000,00 euro, compensato come trasferimento della Regione attraverso il Fondo Unico Comunale, minor gettito che per le annualità successive dovrebbe essere compensato dal maggior gettito del valore delle aree fabbricabili;
- l'imposta sui fabbricati D da quest'anno non sarà più versata allo Stato ma al Comune che a sua volta la riverserà alla Regione, ragion per cui a bilancio è registrata una maggiore entrata di euro 593.000,00 che trova pari corrispondente in spesa;
- Per le persone ricoverate in casa di riposo sono previsti i benefici della prima casa;
- È previsto altresì un limite per l'applicazione dell'imposta e per il rimborso dell'imposta pari a 12,00 euro;
- La soglia per l'attività accertativa è fissata in euro 20,00 euro

UDITO l'intervento del consigliere Zoppolato Beppino il quale manifesta la propria contrarietà dicendo che la nuova normativa cambia tutto per non cambiare niente, addirittura peggiora le cose perché porta dall'1,1% allo 0,96 l'aliquota sulle attività commerciali la cui perdita di gettito solo per il 2023 sarà coperta con trasferimento regionale e per i fabbricati D il Comune farà la riscossione per poi riversarla alla Regione che, a sua volta, riverserà allo Stato; ritiene che tutto questo sia veramente folle;

UDITO il Vice Sindaco il quale risponde che tenuto conto dell'aggravio lavorativo per il personale dell'ente, al netto di questo si potrebbe fare un ragionamento sotto il punto di vista di una forma di federalismo, poiché ogni Comune conosce il suo territorio e forse in un momento di congettura economica come questo può essere un modo per dare una mano alle attività produttive;

UDITO il consigliere Gardin Maria Elena la quale afferma che l'ex Sindaco del Zotto, che ha partecipato ai tavoli dell'ANCI relativi a questa riforma, avrebbe potuto fornire elementi utili di valutazione. Esprime preoccupazione circa il fatto che per l'annualità 2023 la perdita di gettito sarà coperta dalla Regione ma per le annualità successive forse sarà necessario aumentare le aliquote per coprire "i buchi";

UDITO il consigliere Zoppolato Beppino il quale anticipa il voto contrario per quanto affermato nel proprio intervento;

RITENUTO opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;

ACQUISITI i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

CON VOTAZIONE palese espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:

| | |
|------------|--|
| presenti | n. 14 |
| assenti | n. 2 (Peressutti Diego e Biasio Nicoletta) |
| favorevoli | n. 9 |
| astenuti | n. 2 (Tonin Danilo e Gardin Maria Elena) |
| contrari | n. 3 (Zoppolato Beppino, Odorico Federico e Zoppolato Eugenio) |

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione considerandola come atto proprio ad ogni effetto di legge.

Con separata votazione palese espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:

| | |
|------------|--|
| presenti | n. 14 |
| assenti | n. 2 (Peressutti Diego e Biasio Nicoletta) |
| favorevoli | n. 12 |
| astenuti | n. 2 (Tonin Danilo e Gardin Maria Elena) |
| contrari | n. // |

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 7 del 15-02-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

| | |
|---------|---|
| OGGETTO | Approvazione regolamento recante disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). |
|---------|---|

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL VICE SINDACO
O NONIS ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dazzan Anna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)
ai sensi della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17

Approvato con deliberazione C.C. n. ____ del _____

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 3 Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili

Art. 4 Requisiti dei fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 5 Versamenti, rimborsi e compensazioni

Art. 6 Accertamento e riscossione coattiva

Art. 7 Contenzioso e rateazione dei pagamenti

Art. 8 Interessi

Art. 9 Differimento del termine di versamento

Art. 10 Funzionario responsabile ILIA

Art. 11 Entrata in vigore

Art. 12 Disposizioni transitorie

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, detta disposizioni in materia di imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), di seguito denominata imposta, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)).

Articolo 2

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della legge regionale 17/2022, il Consiglio comunale determina periodicamente, al fine della limitazione del potere di accertamento, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee, avvalendosi del supporto di tecnici abilitati, competenti per materia, iscritti ad un ordine professionale, individuati tramite estrazione a sorte tra i professionisti che a seguito di invito forniranno la propria disponibilità, e nel numero di tre.

2. Qualora da atto pubblico o perizia giurata di stima emerga un valore dell'area diverso da quello determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, tale valore può costituire base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta.

3. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso; il rimborso non spetta se la richiesta di variante è di iniziativa privata.

4. Il rimborso, che compete per i due anni antecedenti l'intervenuta inedificabilità, è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta commisurata al reddito dominicale del terreno.

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile.

Articolo 3

Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili

1. È assimilata all'abitazione principale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 17/2022 l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1 il possessore presenta una dichiarazione di sussistenza o cessazione dei requisiti entro i termini e con le modalità previste dalla legge, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Articolo 4

Requisiti dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 8 l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo dell'immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
2. Per l'applicabilità della riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile. L'immobile non dev'essere in nessun caso utilizzato, neanche per usi difformi rispetto alla destinazione propria ed originaria dell'unità immobiliare.
3. Ai fini dell'applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di faticenza di fabbricati il cui stato di inagibilità o inabitabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
4. Il fabbricato non può ritenersi inagibile ai fini di cui al comma 1 ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:
 - a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
 - b) fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all'art. 3 , lett. c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, durante l'esecuzione dei lavori stessi;
 - c) fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ai servizi di rete (luce, acqua, gas);
 - d) fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.
6. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'inizio della condizione di inagibilità o inabitabilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione, in alternativa di:
 - a) richiesta dell'attestazione di inagibilità presentata ai servizi tecnici comunali, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 presentata al Servizio Tributi, contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile, che il Servizio Tributi si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
7. Mantengono efficacia, ai fini della riduzione, le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, sempreché le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 5

Versamenti, rimborsi e compensazioni

1. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.
2. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti:
 - effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;
 - effettuati, in caso di successione, da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;
 - effettuati, in caso di successione, da parte degli eredi entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione;
 - effettuati entro i termini differiti dalla Giunta Comunale per particolari situazioni.
4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, nella misura legale stabilita annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia.
6. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari od inferiori a euro 12,00 per ciascun anno d'imposta.
7. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta ILIA non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.

Articolo 6

Accertamento e riscossione coattiva.

1. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
2. Il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione coattiva dei crediti tributari, sia in forma diretta sia tramite affidamento a soggetti esterni, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 20,00 per ciascuna annualità d'imposta.
3. Il limite come sopra definito non si applica qualora il credito derivi dal ripetuto inadempimento dell'obbligo di versamento. Non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

Articolo 7

Contenzioso e rateazione dei pagamenti.

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi i cui versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo lo schema previsto dall'art. 1 comma 796 della L. 160/2019.

Articolo 8

Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta nella misura legale stabilita annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 9

Differimento del termine di versamento

1. In presenza di situazioni particolari dettate da motivi di necessità e urgenza – quali, a titolo esemplificativo, terremoti, alluvioni, gravi problemi riguardanti la sanità pubblica regionale e nazionale – la Giunta può disporre il differimento dei termini per il versamento.

Articolo 10
Funzionario Responsabile ILIA

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta.

Articolo 11
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2023. Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 12
Disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione dei nuovi valori in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta locale immobiliare autonoma, che produrranno i loro effetti a partire dal 01.01.2024, si applicano quelli stabiliti ai fini dell'imposta municipale propria di cui alla L. 160/2019 commi 738-783.